



## Comune di S A S S A R I

### Ordinanza n. 93 del 19/10/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

**MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM 18 ottobre 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.258 del 18-10-2020;

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTO** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante “*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**RICHIAMATE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

**VISTI** i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

**ATTESA** l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

**STANTE** il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi;

**RILEVATO** che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

**RITENUTO** di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

**RITENUTO**, anche, necessario arginare la mobilità delle persone che vagabondano per le strade del territorio comunale in stato di alterazione psico-fisica, spesso in gruppo, e che si rendono

responsabili di condotte che amplificano i rischi per la salute e per la sicurezza dei cittadini;

**RITENUTO**, altresì, imprescindibile adottare misure ancora più incisive che permettano di prevenire gli assembramenti nelle ore serali e notturne;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

### **ORDINA**

a) Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto disposto dal DPCM del 18 ottobre 2020, a integrazione e parziale modificazione delle prescrizioni di cui all'ordinanza n.91 del 14 ottobre 2020, si dispone il divieto di consumo sia in forma itinerante che statica di vino, birra e superalcolici dalle 18,00 alle 08,00 del giorno successivo, sette giorni su sette, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico;

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

Il consumo delle sopra citate bevande perpetrato da tre o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.

Le attività dei servizi di ristorazione e mescita (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, circoli ricreativi in cui si somministrano alimenti e bevande ecc.) sono consentite dalle ore 05,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo o tavolata, le attività suddette sono consentite fino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo, in piedi o al bancone; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.

**Tutti i suddetti locali devono restare chiusi dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.**

Il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli, all'interno come all'esterno del locale, mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti seduti allo stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande; analoghe disposizioni in merito al distanziamento interpersonale e obbligo di indossare la protezione delle vie respiratorie valgono anche per i clienti che stazionano in piedi in prossimità di tavoli o dei banconi di mescita.

I gestori dei distributori self-service automatici di bevande hanno l'obbligo di bloccare l'acquisto di vino, birra e superalcolici dalle 24,00 alle 05,00;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Il presente provvedimento come anche l'ordinanza n.91 del 14 ottobre 2020 sono efficaci sino al 13 novembre 2020.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.sassari.it](http://www.comune.sassari.it).

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it);
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it);
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it);
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, [ss0500000p@pec.gdf.it](mailto:ss0500000p@pec.gdf.it);
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; [serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);

Sassari, 19 ottobre 2020

**II SINDACO**  
**Prof. Gian Vittorio Campus**

